

Legge regionale 21 aprile 1986, n.18

**Modifiche alla L.R. 13 agosto 1984 n. 50 concernente la delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità**

ARTICOLO 1

L'art. 1 della LR 13 agosto 1984, n. 50 e' sostituito dal seguente:

"Sono delegate ai Comuni, oltre a quelle ad esse attribuite dall'art. 106 del DPR 24/7/1977, n. 616, le funzioni di cui all'art. 106, comma 1 DPR 24/7/1977 n. 616 per le opere pubbliche di competenza comunale, nonche' per le opere di pubblica utilita' da eseguire nei rispettivi territori da parte di qualunque soggetto, comprese quelle da realizzare nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e nelle aree localizzate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nonche' nei piani per gli insediamenti produttivi.

Sono delegate alle Province, per le opere di propria competenza, le funzioni amministrative gia' trasferite o subdelegate dalla Regione a norma del comma precedente.

L'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi spetta ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni interessati".

ARTICOLO 2

L'art. 2 della LR n. 50/84 e' sostituito dal seguente:

Le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alla esecuzione di opere pubbliche di competenza comunale o di pubblica utilita', rientranti nelle materie trasferite alla Regione, da eseguire da parte di qualunque soggetto, nonche' quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate dal Comune nel cui ambito ricadono le opere stesse.

Le operazioni di cui al comma precedente, preordinate alla esecuzione di opere pubbliche di competenza provinciale, sono autorizzate dalla Provincia.

Il provvedimento che autorizza l'esecuzione delle misure e dei rilievi e la redazione degli stati di consistenza e' emanato dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del Comune interessato e deve contenere anche la nomina dei tecnici incaricati, che possono essere scelti tra i funzionari dell'ente che procede alle operazioni medesime, se trattasi di

ente pubblico.

Per le operazioni dichiarate urgenti ed indifferibili.

La redazione dello stato di consistenza deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza o di presa in possesso.

Il soggetto espropriante puo' provvedere alle comunicazioni ed alle notifiche di tutti i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione d'urgenza ed espropriative anche a mezzo di messo comunale.

Per l'espropriazione di aree ricadenti nell'ambito di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica, dei piani per insediamenti produttivi definitivamente approvati, non e' necessaria la procedura di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

### ARTICOLO 3

Dopo l'art. 5 della LR 13 agosto 1984, n. 50 e' aggiunto il seguente art. 6:

"Restano salvi i provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le opere di competenza provinciale".